

GRUPPO DI LAVORO  
PER L'ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI  
CON LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E CON LA CORTE DI GIUSTIZIA.

**REPORT**

**Estradizione ed ergastolo.  
(ART. 3 CEDU).**

**Premessa.**

La **Grande Camera**, con due recenti sentenze emesse nello stesso giorno, **Sanchez-Sanchez c. Regno Unito del 3 novembre 2022 e McCallum c. Italia del 3 novembre 2022**, ha ribadito le proprie linee guida in tema di **compatibilità dell'ergastolo con i principi** sanciti dalla **CEDU** ed in relazione all'art. 3 della Convenzione, che vieta i trattamenti inumani e degradanti, anche e soprattutto da parte dello Stato in ambito sanzionatorio.

La Corte EDU – nella sentenza *Sanchez-Sanchez c. Regno Unito* - ha ritenuto che non vi sia una violazione dell'art. 3 CEDU, in un caso di richiesta di estradizione verso gli Stati Uniti d'America di un cittadino messicano, bloccato in un aeroporto inglese, finalizzata ad affrontare un processo per traffico di droga, cui potrebbe seguire una condanna all'ergastolo.

La decisione offre l'occasione alla Grande Camera di riflettere "a tutto campo" sulla propria giurisprudenza in tema di estradizione ed ergastolo, evidenziando anche gli oneri probatori di chi si opponga all'extradizione invocando il divieto di trattamenti inumani.

Nello stesso giorno, la Grande Camera ha deciso anche un altro caso, con la sentenza *McCallum c. Italia*, coerente con l'impianto della sentenza Sanchez, ed ha dichiarato l'assenza di violazioni dell'art. 3 CEDU in relazione all'extradizione della ricorrente verso gli Stati Uniti, in quanto accusata di essere coinvolta nell'omicidio del marito.

Nelle due note di commento che compongono il Report, il nodo essenziale è sempre quello della possibilità di incorrere in un ergastolo "*without the possibility of parole*" – vale a dire senza possibilità di liberazione condizionale - e, quindi, in trattamenti inumani e degradanti.

E' anche l'occasione per riflettere sulla compatibilità dell'ergastolo, anche di quello cd. "ostativo", con il sistema CEDU, in presenza delle condizioni che la giurisprudenza di Strasburgo ritiene determinanti, in un momento attualissimo per gli innesti del legislatore sull'art. 4-*bis* ord. pen. (d.l. n. 162 del 31.10.2022).

Come noto, infatti, dopo due rinvii disposti per concedere al legislatore il tempo necessario al fine di intervenire sulla materia (ordinanze n. 97 del 2021 e n. 122 del 2022), **la Corte costituzionale**, in un contesto oramai "aperto" dalla sentenza della

Corte EDU, *Viola c. Italia* del 13 giugno 2019, cui era seguita la sentenza n. 253 del 2019 Corte cost. (con oggetto l'accesso ai permessi premio da parte dei condannati per reati di mafia, per effetto della quale oggi tali benefici non sono preclusi anche al condannato non collaborante, a condizione che siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti), **ha nuovamente esaminato le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Cassazione, sulla disciplina del cosiddetto ergastolo ostativo.**

Oggetto di scrutinio erano, in particolare, le disposizioni che non consentivano al condannato all'ergastolo per delitti di contesto mafioso, che non abbia utilmente collaborato con la giustizia, di essere ammesso al beneficio della liberazione condizionale, pur dopo aver scontato la quota di pena prevista e pur risultando elementi sintomatici del suo ravvedimento.

**Con l'ordinanza n. 227 del 10.11.2022**, la **Corte costituzionale** – ripercorrendo le proprie decisioni che hanno dato l'abbrivio, in qualche modo, al legislatore -**ha deciso di restituire gli atti al giudice a quo, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162**, i cui primi tre articoli contengono, fra l'altro, misure urgenti nella materia in esame.

**Le nuove disposizioni**, infatti, incidono immediatamente e direttamente sulle norme oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, con un intervento complesso, **trasformando** – afferma la Corte -**da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità che impedisce la concessione dei benefici e delle misure alternative a favore di tutti i condannati (anche all'ergastolo) per reati cosiddetti "ostativi", che non hanno collaborato con la giustizia.**

Costoro sono ora ammessi a chiedere la liberazione condizionale o altre misure alternative, ovvero altri benefici penitenziari, e, così, a vedere vagliata nel merito la propria istanza, sebbene in presenza di nuove, stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo.

La Corte costituzionale sottolinea, in particolare, che, secondo la novella, quanto ai detenuti e agli internati per delitti di contesto mafioso e, in generale, di tipo associativo, i benefici possono essere loro concessi purché dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o «l'assoluta impossibilità di tale adempimento», nonché alleghino elementi specifici – diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza – che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della

revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile, nonché, ancora, la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

Gli atti vengono dunque restituiti alla Cassazione, cui spetta verificare gli effetti della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate, nonché procedere a una nuova valutazione della loro non manifesta infondatezza, all'esito della conversione del decreto legge.

Vi è da notare che i giudici costituzionali hanno anche messo in risalto come l'art. 2 del d.l. n. 162 del 2022 –decreto convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 (in G.U. 30/12/2022, n. 304) - preveda l'innalzamento della durata del periodo di pena da espiare (per quanto qui rilevante, «almeno trenta anni di pena, quando vi è stata condanna all'ergastolo», in luogo dei precedenti ventisei) per l'accesso alla liberazione condizionale del detenuto per reati ostativi non collaborante, nonché l'allungamento della durata della libertà vigilata (dieci anni, anziché cinque) in caso di condanna all'ergastolo.

In proposito, parte della dottrina ha già evidenziato, proprio con riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU, come la soglia temporale di trent'anni prevista per il condannato non collaborante ecceda il limite che la Corte EDU (**Grande Camera, 9 luglio 2013, Vinter c. Regno Unito**) sembra annoverare tra le condizioni in presenza delle quali la pena detentiva perpetua può considerarsi 'riducibile' *de iure* e *de facto*. La Corte EDU, infatti, rilevato che tra gli Stati contraenti "vi è una netta tendenza in favore della creazione di un meccanismo speciale che garantisca un primo riesame entro un termine massimo di venticinque anni da quando la pena perpetua è stata inflitta" (§120), conclude, come si dirà meglio di seguito, che, laddove il diritto nazionale non preveda tale possibilità, "una pena dell'ergastolo effettivo contravviene alle esigenze derivanti dall'art. 3 della Convenzione" (§ 121). Si sottolinea, altresì, da parte delle stesse voci critiche, come, a favore della possibilità di riesame della pena dopo venticinque anni, parli anche, come pure sottolinea la Corte EDU nella citata sentenza Vinter, lo *Statuto della Corte penale internazionale*, allorché, all'art. 110 co. 3, individua il periodo massimo decorso il quale il condannato alla pena perpetua può ottenere il riesame della pena (cfr. § 118 della sentenza Vinter).

All'ordinanza n. 227 del 2022 è seguita la conversione del decreto legge n. 162/2022, con modifiche (che non incidono significativamente sull'impianto già descritto della novella con decreto d'urgenza, salvo per l'esclusione dei delitti contro la p.a. dal catalogo dei reati "ostativi"), nella legge 30 dicembre 2022, n. 199; successivamente, il 9.2.2023, è stata data notizia, tramite comunicato stampa ufficiale, di una nuova restituzione degli atti ai giudici rimettenti (Tribunale di sorveglianza di Perugia e Magistrato di sorveglianza di Avellino) in merito a due questioni relative sempre ad ergastolo ostativo, con riguardo alla richiesta dei detenuti coinvolti nei procedimenti di accedere all'affidamento in prova al servizio sociale e alla semilibertà.

## **I° PRONUNCIA SEGNALATA**

**Corte EDU, Grande Camera, *Sanchez-Sanchez c. Regno Unito del 3 novembre 2022***

### **CLASSIFICAZIONE**

**Art. 3 CEDU– ESTRADIZIONE FINALIZZATA ALLA SOTTOPOSIZIONE A PROCESSO NEGLI STATI UNITI – ERGASTOLO COME POSSIBILE PROSPETTIVA DI PENA – COMPATIBILITA' CON LA CEDU – NECESSITA' DELLA PREVISIONE DI LIBERAZIONE CONDIZIONALE – VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI TRATTAMENTI INUMANI E DEGRADANTI – ESCLUSIONE.**

### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

**ART. 3 CEDU**

### **RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI**

#### **Sentenze della Corte EDU**

KhasanoveRakhmanovc. Russia [GC], del 29 aprile 2022; López Elorzac. Spagna del 12 dicembre 2017; Murray c. Paesi Bassi [GC], del 26 aprile 2016; Findikogluc. Germania del 7 giugno 2016; F.G. c. Svezia [GC], del 23 marzo 2016; Trabelsi c. Belgio, del 4 settembre 2014; Vintere altric. Regno Unito [GC], del 9 luglio 2013; Harkinse Edwards c. Regno Unito, del 17 gennaio 2012; Iorgovc. Bulgaria del 2 settembre 2010; Kafkarisc. Cipro [GC], del 12 febbraio 2008; Saadi c. Italia [GC], del 28 febbraio 2008; Shamayevealtri c. Georgia and Russia del 12 aprile 2005; Al-Adsanic. Regno Unito [GC], del 21 novembre 2001; Selmounic. Francia [GC], del 28 luglio 1999; Chahalc. Regno Unito del 15 novembre 1996; Soeringc. Regno Unito, del 7 luglio 1989.

#### **Sentenze della Corte di cassazione**

Sez. 1, n. 28579 del 17/3/2022, Caputo, Rv. 283510; Sez. 1, n. 34199 del 12/4/2016, Aguila Rico, Rv. 267657; Sez. 1, n. 43711 del 24/9/2015, A., Rv. 265074; nonché Sez. 1, n. 7428 del 17/1/2017, Pesce, Rv. 271399.

### **ABSTRACT**

*La Corte EDU ha stabilito all'unanimità che l'**estradizione** verso gli Stati Uniti del ricorrente per essere sottoposto ad un processo cui possa seguire, eventualmente, la condanna alla pena dell'**ergastolo, non integra** una violazione dell'**art. 3 CEDU**, sotto il profilo del divieto di trattamenti inumani e degradanti, **sempre che sia prevista una qualche possibilità di usufruire, in astratto, di liberazione condizionale dalla pena.***

*La Corte ha ribadito che la compatibilità con la Convenzione europea per i diritti umani della*

pena dell'ergastolo, anche solo proiettata in prospettiva di condanna futura e possibile, passa per la verifica relativa al se l'ergastolo sia previsto **"without parole"** (senza possibilità di una qualche liberazione condizionale), poiché in questo caso vi sarebbe incompatibilità, precisando che **spetta al ricorrente dimostrare che vi sia un tale rischio** conseguente alla sua condanna.

Nel caso di specie, a differenza che in altre occasioni (la Corte cita la decisione *Vinter e altri c. Regno Unito del 9 luglio 2013*), il ricorrente non ha fornito detta prova, sicché non si è proceduto, nel caso *Sanchez-Sanchez*, a verificare il secondo passaggio "legittimante" tale tipo di pena e più volte indicato come essenziale dalla Corte EDU, vale a dire che nello Stato "richiedente l'extradizione" esista un meccanismo di revisione della pena perpetua eventualmente inflitta (a tale seconda verifica è obbligata l'autorità dello Stato "richiesto dell'extradizione", secondo la Corte).

## **IL CASO**

L'estradando, Ismail Sanchez-Sanchez, è un cittadino di nazionalità messicana, detenuto nella prigione di Wandsworth, nel Regno Unito, per essere stato arrestato all'aeroporto di Heathrow il 19 Aprile 2018 su istanza delle autorità statunitensi relativa alla richiesta di estradizione nei suoi confronti, funzionale alla sua sottoposizione negli Stati Uniti ad un processo per reati relativi al traffico di droga, per i quali, in caso di condanna, è prevista la pena detentiva del carcere a vita (possibilità ritenuta concreta anche dai giudici distrettuali inglesi, in una prima udienza per l'extradizione): *life imprisonment* che il ricorrente lamenta sia "without parole", vale a dire senza possibilità di aspirare ad una liberazione condizionale, invocando, pertanto, l'art. 3 CEDU ed il divieto di trattamenti inumanti o degradanti.

L'Alta Corte inglese, che ha escluso una violazione dell'art. 3 CEDU, si è ritenuta vincolata alla sentenza della Camera dei Lord in *R (Wellington) v. Secretary of State for the Home Department*

[2009] 1 AC 335, che ha stabilito che l'extradizione di un ricorrente negli Stati Uniti d'America non determina un'incompatibilità con tale disposizione convenzionale, posto che la sentenza, in caso di condanna, non sarebbe "irriducibile"; inoltre, la condanna all'ergastolo imposto al ricorrente poteva essere "ridotta" poiché nel sistema statunitense vi erano due percorsi attraverso i quali un detenuto può accedere a tale beneficio: la "liberazione compassionevole" e la "clemenza esecutiva".

## **LE AFFERMAZIONI DELLA CORTE EDU**

La Corte è partita dalle affermazioni contenute nella **sentenza *Vinter e altri c. Regno Unito del 9 luglio 2013***, con cui si è avuta **una svolta nella giurisprudenza europea** in tema di compatibilità della pena dell'ergastolo con l'art. 3 CEDU ed in cui si sono stabilite per la prima volta alcune condizioni imprescindibili a tal fine; in particolare, quella decisione ha chiarito come, affinché la pena dell'ergastolo possa ritenersi compatibile con il divieto di trattamenti

inumani o degradanti, devono essere previste dall'ordinamento che la infligge alcune condizioni, prima tra tutte quella della verifica periodica sul se tale pena sia, nel tempo, ancora giustificata; si sono valorizzate, altresì, in chiave di compatibilità sia la possibilità di rilascio che la possibilità di revisione (*for a life sentence to remain compatible with Article 3, there had to be both a possibility of release and a possibility of review*).

Segnalando la **diversità** del *case law* "non domestico" con altre decisioni (in particolare, ***Trabelsi c. Belgio del 4 settembre 2014***), la Corte ha sottolineato come il principio generale cui ispirarsi sia sempre e comunque quello secondo cui un'extradizione crea problemi solo se comporta un rischio reale per la persona estradanda di essere sottoposta a trattamenti inumani e degradanti.

La Corte EDU ha evidenziato che, anzitutto, è onere del ricorrente dimostrare che un tale rischio sussista in caso di sua condanna; quindi, seguendo l'essenza della decisione *Vinter e altri c. Regno Unito del 9 luglio 2013*, che tuttavia – precisa la sentenza – non riguardava un caso di estrazione - lo Stato richiesto dell'extradizione deve accertare, prima di autorizzare l'extradizione, che esista, nello Stato richiedente, un meccanismo di revisione della decisione che metta in condizioni le autorità domestiche di considerare i progressi del detenuto nel percorso di rieducazione o qualsiasi altro motivo per il suo rilascio in base al suo comportamento o ad altre circostanze.

Nel caso del sig. Sanchez-Sanchez, la Corte ha ritenuto che egli non avesse dimostrato che, in caso di sua condanna negli Stati Uniti per i reati addebitati, vi sarebbe stato un rischio concreto di essere condannato all'ergastolo senza alcuna possibilità di "condizionale" che consenta un'interruzione o cessazione della pena perpetua. Non era quindi necessario svolgere la seconda fase dell'analisi.

In verità, la sentenza *Sanchez-Sanchez* dà atto di aver acquisito informazioni specifiche relative al fatto che alcuni complici del ricorrente erano stati già condannati negli Stati Uniti a pene detentive non superiori a vent'anni di reclusione e che, statisticamente, per reati della tipologia di quelli per i quali è accusato, il sistema giudiziario statunitense non irroga in concreto l'ergastolo se non in una percentuale bassissima di casi.

## **OSSERVAZIONI CONCLUSIVE**

In generale, sul tema della compatibilità dell'ergastolo con l'art. 3 CEDU, la giurisprudenza della Corte di cassazione si muove su binari ormai consolidati, che seguono il principio secondo cui la compatibilità è assicurata alla luce delle molteplici funzioni della sanzione nel nostro ordinamento e delle condizioni di rivedibilità della pena perpetua nella fase esecutiva; condizioni che sono in linea – in particolare la seconda - con il cuore delle affermazioni della Corte Europea dei diritti umani.

Si è ribadito, pertanto, anche di recente che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen., per contrasto con l'art. 27, comma terzo, Cost., in relazione all'art. 3 CEDU, nella parte in cui prevede l'applicazione dell'ergastolo, pena di

natura perpetua, in ragione della connotazione polifunzionale della sanzione, comprensiva delle finalità di prevenzione, generale e speciale, nonché di difesa e di rieducazione sociale, e della previsione di una disciplina di esecuzione della pena che consente di escluderne in concreto la perpetuità (*ex multis*, Sez. 1, n. 28579 del 17/3/2022, Caputo, Rv. 283510; Sez. 1, n. 34199 del 12/4/2016, Aguila Rico, Rv. 267657; Sez. 1, n. 43711 del 24/9/2015, A., Rv. 265074).

Sotto il profilo più strettamente esecutivo, si è detto che il sistema delineato dall'ordinamento penitenziario vigente in materia di accesso ai benefici del detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo per condanne relative a reati contemplati dall'art. 4-*bis* ord. pen. (cd. ergastolo ostativo) è compatibile con i principi costituzionali e con quelli della Convenzione europea, in quanto, in caso di provato ravvedimento, il condannato può essere ammesso alla liberazione condizionale ex art. 176, comma terzo, cod. pen. anche per i predetti reati, in relazione ai quali la richiesta collaborazione e la perdita di legami con il contesto della criminalità organizzata costituiscono indici legali di tale ravvedimento.

E si è precisato che ciò è sufficiente - alla stregua dell'elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU - ad escludere che il condannato sia privato "in radice" del *diritto alla speranza* (Sez. 1, n. 7428 del 17/1/2017, Pesce, Rv. 271399).

## **II° PRONUNCIA SEGNALATA**

**Corte EDU, Grande Camera, *McCallum c. Italia* del 3 novembre 2022**

### **CLASSIFICAZIONE**

**Art. 3 CEDU- ESTRADIZIONE -ASSENZA DI PROVA DEL RISCHIO DI CONDANNA ALL'ERGASTOLO SENZA POSSIBILITA' DI LIBERAZIONE CONDIZIONALE.**

### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

**ART. 3 CEDU; ART. 27, COMMA 3, COST.; TRATTATO DI ESTRADIZIONE ITALIA - USA DEL 13 OTTOBRE 1983, ART. XVI; ARTT. 70SS. C.P.P.**

### **RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI**

#### **Sentenze della Corte EDU**

Corte EDU, Grande Camera, Sanchez-Sanchez c. Regno Unito, n. 22854/20, del 3 novembre 2022; Corte EDU, Harkins ed Edwards c. Regno Unito, 17 gennaio 2012, nn. 9146/07 e 32650/07; Corte EDU, Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito, 17 gennaio 2012, n. 8139/09.

#### **Sentenze della Corte di cassazione**

Sez. 2, n. 33881 del 15/07/2019, Sartini, Rv. 278677; Sez. 6, n. 11947 del 15/01/2019, Hernandez, Rv. 275293; Sez. 6, n. 14941 del 26/02/2018, Yarrington, Rv. 272767; Sez. 6, n. 58239 del 09/11/2018, Sartini, Rv. 275641; Sez. 6, n. 5747 del 09/01/2014, Homm, Rv.

258802.

## **ABSTRACT**

*La Corte EDU, in un caso relativo alladisposta estradizione verso gli Stati Uniti della ricorrente, arrestata in Italia in quanto ricercata per il suo sospetto coinvolgimento nell'omicidio del marito e nell'occultamento del cadavere di questi, che era stato bruciato, ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché le Autorità statunitensi avevano dato assicurazione che ella non sarebbe stata condannata alla pena dell'ergastolo "irriducibile", vale a dire la detenzione "a vita", senza possibilità alcuna di liberazione condizionale; per questo, non è stato rilevato un rischio che la ricorrente incorresse in una condanna che equivarrebbe, effettivamente, ad una pena contraria al divieto di trattamenti inumani o degradanti.*

## **IL CASO**

La ricorrente è stata arrestata in Italia a seguito di una richiesta di estradizione presentata nei suoi confronti dal Governo degli Stati Uniti d'America per i reati di omicidio volontario, omicidio in concorso, ed esumazione e mutilazione di cadavere, a seguito della uccisione del marito, avvenuta nel maggio del 2002 nel Michigan.

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 23 giugno 2020, ha accolto la domanda di estradizione, rigettando l'obiezione legata al rischio di una condanna all'ergastolo senza la possibilità di beneficiare della liberazione condizionale in caso di condanna per il reato di omicidio volontario. Sotto tale profilo, in particolare, la Corte di appello ha rinviato alle informazioni fornite dalle Autorità statunitensi riguardo alla possibilità sia di appellare la condanna e la pena, sia di chiedere la grazia o la commutazione al Governatore del Michigan, richiamando sul punto la giurisprudenza della Corte di cassazione.

Con la decisione n. 7262 del 24 febbraio 2021 la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello, richiamando il suo precedente relativo alla causa Hernandez del 15 gennaio 2019, secondo la quale, nell'ambito dell'extradizione verso gli Stati Uniti, il rischio di una pena eccessivamente lunga non era sufficiente per rifiutare la domanda, perché i detenuti che scontano la pena dell'ergastolo possono beneficiare della liberazione anticipata, che può tener conto della condotta del detenuto, sia pure sulla base di valutazioni discrezionali da parte di varie autorità pubbliche.

Il successivo decreto di estradizione, emesso dal Ministro della Giustizia in data 8 marzo 2021, parimenti escludeva nei confronti della ricorrente il rischio di sottoposizione ad una pena o ad un trattamento crudele, inumano o degradante, ovvero ad atti che violavano i suoi diritti fondamentali, in quanto per i reati in questione la pena prevista era l'ergastolo con la possibilità di beneficiare della liberazione anticipata.

Nel corso del procedimento amministrativo successivamente instaurato dalla ricorrente dinanzi al Tar del Lazio, l'Ambasciata degli Stati Uniti di Roma inviava il 3 dicembre 2021 una nota diplomatica alle autorità italiane, informandole del fatto che il Procuratore della Contea di



Eaton (nel Michigan) aveva garantito che la ricorrente sarebbe stata processata per la meno grave imputazione di omicidio preterintenzionale, reato per il quale la pena massima prevista era l'ergastolo con la possibilità di beneficiare della liberazione condizionale. Nella medesima nota, inoltre, si precisava che ella non sarebbe stata processata per l'originaria imputazione di concorso nel reato, ma che sarebbe stata esercitata l'azione penale per le imputazioni relative all'esumazione e alla mutilazione di cadavere.

Le Autorità statunitensi modificarono di conseguenza la loro originaria domanda di estradizione e il Ministro della Giustizia, in data 7 dicembre 2021, emise un nuovo decreto di estradizione per le imputazioni così derubricate.

Nel ricorso dinanzi alla Corte EDU l'estradata si doleva del fatto che la sua consegna agli Stati Uniti da parte dell'Italia, quale Stato convenuto, l'avrebbe esposta al rischio di una condanna alla pena dell'ergastolo senza liberazione condizionale, in violazione dell'art. 3 CEDU; ella ribadiva la sua doglianza anche successivamente alla derubricazione delle imputazioni, assumendo che vi fosse ancora il rischio di ricevere una condanna non conforme ai pertinenti principi della Convenzione in materia di riducibilità della pena dell'ergastolo.

In particolare, la ricorrente affermava che il contenuto della nota diplomatica non era sufficiente ad escludere il rischio che, successivamente alla sua estradizione, fossero formulate nei suoi confronti le imputazioni più gravi, sicché ella considerava la garanzia ricevuta giuridicamente dubbia e indicativa della natura inaffidabile e imprevedibile del sistema giudiziario statunitense.

### **LE AFFERMAZIONI DELLA CORTE EDU**

Richiamate le pertinenti normative interne degli Stati coinvolti (USA e Italia) e quelle contenute nel Trattato di estradizione Italia-USA del 13 ottobre 1983, la Corte EDU ha osservato che lo Stato richiedente aveva modificato l'originaria domanda di estradizione ed il Ministro della Giustizia aveva pertanto emesso un nuovo decreto di estradizione che rispecchiava tale modifica, dando luogo all'extradizione della ricorrente in forza di una diversa base fattuale.

Riguardo alla messa in discussione dell'affidabilità della nota diplomatica statunitense, prontamente comunicata alle Autorità italiane, la Corte ha richiamato la propria sentenza emessa nel caso *Harkins ed Edwards c. Regno Unito* (nn. 9146/07 e 32650/07, 17 gennaio 2012), ove si affermava, nel par. 85, che "(...) **Le note diplomatiche** sono un mezzo abituale per lo Stato richiedente di fornire le garanzie che lo Stato richiesto ritiene necessarie per acconsentire all'extradizione. (...) La Corte ha inoltre riconosciuto che, nelle relazioni internazionali, le note diplomatiche **comportano la presunzione della buona fede** e che, nei casi di estradizione è opportuno che sia applicata tale presunzione a uno Stato richiedente che ha un lungo passato di rispetto per la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto e che ha accordi di estradizione di lunga data con gli Stati contraenti. (...)".

Le medesime argomentazioni svolte nella richiamata decisione sono state ribadite nel caso in esame, sul rilievo che lo Stato richiedente era lo stesso della causa *Harkins ed Edwards*.

Preso atto della dichiarazione del Governo italiano, secondo cui, quale parte del Trattato di estradizione fra i due Stati, la predetta nota diplomatica **va considerata come una dichiarazione vincolante** da parte del Governo degli Stati Uniti, la Corte EDU ha ritenuto infondate le doglianze mosse nel ricorso, ponendo in rilievo: a) che la questione sollevata dalla ricorrente aveva ad oggetto essenzialmente la distinzione tra l'obbligo sostanziale e le connesse garanzie procedurali derivanti dall'art. 3 CEDU quando si pone il problema della pena dell'ergastolo nel contesto dell'extradizione (v. la sentenza relativa alla coeva causa *Sanchez-Sanchez c. Regno Unito* [GC], n. 22854/20, § 93); b) che, sulla base della pertinente legislazione interna del Michigan, la liberazione condizionale poteva essere concessa a discrezione di un'apposita Commissione; c) che il ricorrente che sostiene che la sua estradizione lo esporrebbe al rischio di una pena inumana o degradante ha l'onere di provare la realtà di tale rischio, come ribadito anche nella causa *Sanchez-Sanchez*, sopra citata, § 87; d) che nel caso di specie la ricorrente non aveva adempiuto tale onere, non essendo emerso un rischio reale che le venisse irrogata la pena dell'ergastolo irriducibile, vale a dire dell'ergastolo senza alcuna possibilità di beneficiare della liberazione condizionale, in caso di condanna per le imputazioni attualmente pendenti nei suoi confronti nello Stato richiedente.

### **OSSERVAZIONI CONCLUSIVE**

In linea con l'indirizzo espresso dalla Corte EDU, nella decisione su richiamata la Corte di cassazione (Sez. 6, n. 11947 del 15/01/2019, Hernandez, Rv. 275293) ha affermato, in relazione ad un caso che riguardava una procedura di estradizione verso gli Stati Uniti di America, il principio secondo cui non costituisce una circostanza ostativa alla consegna la mera possibilità di irrogazione di una pena detentiva temporanea di durata oltremodo lunga, in assenza dell'allegazione di un reale rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, contrari all'art. 3 CEDU, essendo previsti nell'ordinamento statunitense istituti che, sia pure sulla base di valutazioni discrezionali di varie autorità pubbliche, consentono, anche con riferimento alle ipotesi di "detenzione a vita", l'applicazione dell'istituto della liberazione anticipata.

Si tratta di un indirizzo costantemente seguito nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 58239 del 09/11/2018, Sartini, Rv. 275641; Sez. 6, n. 14941 del 26/02/2018, Yarrington, Rv. 272767; Sez. 6, n. 5747 del 09/01/2014, Homm, Rv. 258802), fatta salva l'ipotesi che l'estradando allegghi l'esistenza di un rischio concreto di irrogazione di una pena a vita senza la possibilità di una sua commutazione o di concessione della liberazione condizionale.

Nella medesima prospettiva si è inoltre precisato che, in tema di estradizione per l'estero, nel valutare l'eventuale manifesta contrarietà al principio di proporzionalità del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente, il giudice deve necessariamente tenere conto, all'interno di un sistema di fonti multilivello di matrice legislativa e giurisprudenziale, dei principi generali posti a garanzia dei diritti fondamentali dei destinatari delle disposizioni applicabili, mentre, ove non ricorrano palesi violazioni dei principi di cui agli artt. 3 CEDU e 27,

comma 3, Cost., eventuali riserve in ordine alla severità e rigidità del sistema punitivo dello Stato richiedente possono rilevare nelle valutazioni di ordine politico spettanti al Ministro della giustizia in sede di decisione sulla richiesta di estradizione, ai sensi dell'art. 708 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5747 del 09/01/2014, Homm, cit.; Sez. 2, n. 33881 del 15/07/2019, Sartini, Rv. 278677).